

- Sicurezza
- Medicina del lavoro
- Ambiente

Spett.le Ente

Att.ne Datore di lavoro

Oggetto: **Tutela dei lavoratori “fragili”**

Facendo seguito alle recenti modifiche e chiarimenti normativi, con particolare riferimento alla circolare ministeriale 13 del 04/09/2020, si trasmette la seguente procedura operativa riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Premesso che è necessario informare tutti i lavoratori sul divieto di presentarsi a visita con sintomi respiratori seppur lievi oppure febbre.

Procedura operativa per la richiesta di visita medica

1. Il lavoratore che ritiene di essere fragile o che nutre dubbi sulla propria condizione di salute è tenuto a consultare preventivamente il proprio medico di medicina generale attraverso il quale raccogliere la documentazione sanitaria a supporto del proprio stato di salute.
2. Dopo il confronto con il proprio medico di medicina generale il lavoratore dovrà effettuare richiesta di visita medica al proprio datore di lavoro ed al medico competente:
 - 2.1. Alla richiesta inviata al datore di lavoro non dovrà allegare alcun documento sanitario.
 - 2.2. Alla richiesta inviata al medico competente dovrà essere allegata la documentazione sanitaria raccolta (la richiesta sarà inoltrata alla casella mail covid19@sismaservizi.it e riporterà in oggetto “Richiesta di visita medica per condizioni di fragilità seguita dal nome, cognome ed indicazione dell’organizzazione in cui lavora).
3. Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore/trice dovrà redigere una relazione con descrizione dettagliata della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché delle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS- CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 21 aprile 2020.
4. Raccolta tutta la documentazione il medico competente verifica la fondatezza della richiesta ed ammette a visita il lavoratore/trice informando lo stesso ed il datore di lavoro della convocazione.
5. Al termine della visita medica sarà espresso un giudizio di idoneità che terrà conto della stato di salute del lavoratore, della mansione specifica e del contenuto della relazione redatta dal datore di lavoro.

N.B.: il rapporto giuslavoristico fra il lavoratore ed il proprio datore di lavoro non è competenza del medico competenze pertanto questi non può interferire né prescrivere particolari condizioni (malattia, assenze giustificate o ingiustificate, congedi, ferie, aspettative retribuite o meno, etc.)

Il medico competente
Dr. Francesco Viscardi
Medico Medicina Generale,
Specialista Medicina del Lavoro
Ordine Medici NA 30340